CAMERA DEI DEPUTATI N. 3088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATO, CASO, FERRARA, L'ABBATE, ORRICO, PAVANELLI

Disposizioni per la riforma del reclutamento e per la valorizzazione dell'esperienza professionale del personale docente nonché per la riduzione del precariato

Presentata il 2 settembre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema di reclutamento del personale docente deve perseguire contemporaneamente due esigenze di interesse pubblico. La prima è garantire che l'accesso ai ruoli avvenga attraverso procedure selettive fondate sul merito, sulla preparazione disciplinare e sulle competenze professionali. La seconda è evitare che l'amministrazione scolastica disperda l'esperienza maturata da docenti che, per effetto della ripetuta indisponibilità di posti stabili o della difficoltà di copertura di determinate sedi, prestano servizio per numerosi anni con contratti a tempo determinato.

L'attuale sistema presenta infatti una contraddizione poiché, da un lato, richiede continuità didattica e professionalità mentre, dall'altro, ricorre frequentemente a personale precario anche per esigenze non meramente temporanee.

Partendo dal semplice principio per cui il precariato non deve essere né una scorciatoia per il ruolo né una condanna permanente e che il concorso deve continuare a selezionare i docenti, non si può non tener conto del fatto che chi ha già insegnato per anni non può essere considerato, ai fini della selezione, come se non avesse maturato alcuna esperienza professionale.

La presente proposta di legge, che consta di 12 articoli, intende coniugare condizioni che permettano di superare le attuali contraddizioni con una riforma strutturale delle procedure concorsuali: non attraverso una stabilizzazione automatica basata sulla sola anzianità di servizio, ma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione, consolidando il concorso pub-

blico come unico canale ordinario di accesso ai ruoli.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una doppia graduatoria: una solo per esami e un'altra per titoli ed esami.

La prima graduatoria, corrispondente all'80 per cento dei posti disponibili, costituisce il canale ordinario di selezione basato sulle prove concorsuali. Il candidato viene valutato esclusivamente sulla preparazione dimostrata nella procedura selettiva. Non vengono pertanto attribuiti punteggi aggiuntivi derivanti dall'anzianità di servizio o dal possesso di titoli ulteriori. Tale quota garantisce che la maggior parte dei posti continui a essere assegnata secondo una logica di selezione comparativa fondata sul risultato concorsuale.

Il restante 20 per cento dei posti viene assegnato mediante una seconda graduatoria, formata tenendo conto dei titoli posseduti e dei risultati conseguiti nelle prove di esame. La partecipazione alla procedura che si concluda in questa seconda graduatoria non esonera comunque il candidato dal superamento delle prove di esame. L'esperienza professionale rappresenta quindi un elemento aggiuntivo di valutazione e non sostituisce la verifica delle competenze. La scelta è motivata dal riconoscimento del fatto che l'attività di insegnamento svolta per più anni costituisce un'esperienza professionale concretamente maturata sul campo. La legislazione vigente già conosce forme di valorizzazione del servizio ai fini dell'accesso all'insegnamento. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede, in determinate condizioni, la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per chi abbia maturato almeno tre anni scolastici di servizio.

Una delle finalità principali della proposta di legge è ridurre il ricorso strutturale alle supplenze nelle aree nelle quali l'amministrazione incontra maggiori difficoltà nel reperire il personale docente. Per tale ragione viene introdotta una specifica valorizzazione del servizio prestato in sedi individuate come « sedi di difficile reclutamento ». L'obiettivo non è premiare genericamente una determinata area geografica, ma prevedere il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo da collegare a condizioni oggettive di difficoltà nel reperimento e nella permanenza del personale.

Potranno pertanto essere individuate come sedi di difficile reclutamento le istituzioni scolastiche caratterizzate, per esempio, da:

elevata percentuale di posti vacanti;

elevato ricorso storico alle supplenze;

difficoltà di reperimento di docenti per determinate classi di concorso;

elevato tasso di ricambio del personale;

particolare isolamento geografico;

difficoltà di collegamento;

specifiche condizioni territoriali.

L'elenco dovrà essere aggiornato periodicamente, in modo da evitare che il beneficio venga attribuito a sedi che abbiano successivamente superato le condizioni di criticità.

Con riferimento al tema della mobilità territoriale, la proposta di legge intende riconoscere il sacrificio dei docenti che accettano di prestare servizio per periodi significativi in una regione diversa da quella di residenza. La mobilità territoriale rappresenta infatti uno dei fattori che contribuiscono alla copertura dei posti nelle aree nelle quali il reclutamento risulta maggiormente difficoltoso. Per questo motivo il servizio continuativo prestato fuori dalla regione di residenza viene valorizzato nella graduatoria per titoli ed esami. Il beneficio tuttavia non viene riconosciuto per il semplice fatto di avere avuto un contratto fuori regione, ma richiede il raggiungimento di un periodo minimo di servizio.

Un altro punto della proposta di legge riguarda il funzionamento del meccanismo di attribuzione del punteggio aggiuntivo. Per evitare una sproporzione eccessiva tra esperienza e risultato concorsuale, la proposta stabilisce un tetto massimo al punteggio attribuibile ai titoli. Il servizio costituisce quindi una componente significativa

ai fini del raggiungimento del punteggio complessivo, ma non può trasformare la procedura concorsuale in una graduatoria basata esclusivamente sull'anzianità.

In particolare, si propone di attribuire 0,50 punti per ogni triennio di servizio continuativo prestato; si prevede inoltre un'ulteriore valorizzazione del servizio prestato in sedi di difficile reclutamento o fuori dalla regione di residenza, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo, seppur entro il limite massimo complessivo stabilito per i titoli. Il sistema consente così di premiare maggiormente chi non soltanto ha accumulato anni di servizio, ma ha anche contribuito alla copertura delle sedi nelle quali il sistema scolastico manifesta le maggiori difficoltà.

Quanto infine agli effetti attesi, la riforma è finalizzata a produrre nel medio periodo i seguenti quattro effetti:

1) aumentare la stabilità degli organici;

2) ridurre il numero delle supplenze reiterate;

3) incentivare la permanenza dei docenti nelle sedi di difficile reclutamento;

4) riconoscere l'esperienza professionale senza sostituirla al concorso pubblico.

La programmazione dei concorsi dovrà essere collegata al fabbisogno effettivo di personale, in modo da evitare che il sistema produca continuamente nuovi aspiranti docenti precari senza una corrispondente disponibilità di posti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi del merito, dell'imparzialità e della trasparenza nel reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'insegnamento, di ridurre progressivamente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, di favorire la continuità didattica garantendo la copertura stabile dei posti vacanti e disponibili nonché di incentivare la permanenza del personale docente nelle sedi caratterizzate da difficoltà di reclutamento, la presente legge disciplina le procedure di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali.

Art. 2.

(Reclutamento del personale docente)

1. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente sono articolate, per ciascuna delle classi di concorso e tipologie di posto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in due distinte graduatorie di merito, ciascuna delle quali è relativa a una quota di posti messi a concorso ai sensi dei commi 2 e 3 del presente comma.

2. Una quota dei posti totali messi a concorso, pari all'80 per cento, è assegnata sulla base di una graduatoria di merito formata tenendo conto esclusivamente del punteggio conseguito nelle prove di esame.

3. Una quota dei posti totali messi a concorso, pari al 20 per cento, è assegnata sulla base di una graduatoria di merito formata tenendo conto del punteggio conseguito nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli.

4. Tutti i candidati sono sottoposti alle medesime prove di esame previste dal bando.

5. Il candidato che intende concorrere alla quota di cui al comma 3 presenta, secondo le modalità stabilite dal bando, la documentazione relativa ai titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda.

6. Ove i candidati risultati idonei in una delle graduatorie siano meno dei posti messi a concorso nella medesima graduatoria, i posti rimasti vacanti incrementano i posti disponibili nell'altra graduatoria.

Art. 3.

(Graduatoria per esami)

1. La graduatoria di merito relativa alla quota dell'80 per cento dei posti, di cui all'articolo 2, comma 2, è formata esclusivamente sulla base del punteggio conseguito nelle prove di esame.

2. Nella graduatoria di cui al comma 1 non sono attribuiti punteggi aggiuntivi per titoli culturali, professionali o di servizio.

3. Restano fermi i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Graduatoria per titoli ed esami)

1. La graduatoria di merito relativa alla quota del 20 per cento dei posti, di cui all'articolo 2, comma 3, è formata sulla base del totale:

a) del punteggio conseguito nelle prove di esame;

b) del punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali;

c) del punteggio attribuito ai titoli di servizio.

2. Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non può superare il 20 per cento del punteggio massimo conseguibile nelle prove di esame.

3. Ai fini dell'assegnazione del punteggio attribuito ai titoli, il candidato deve comunque raggiungere nelle prove di esame il punteggio minimo previsto dal bando per il superamento delle medesime. Il punteggio

attribuito ai titoli non può in alcun caso compensare il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento delle prove di esame.

4. Ai fini della compilazione della graduatoria, il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie riconosciute dalla normativa vigente è valutato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 nonché secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 10. Il punteggio totale, come formato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, non può comunque superare il limite percentuale previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

(Valutazione del servizio)

1. Per ogni triennio continuativo di servizio prestato è attribuito un punteggio pari a 0,50 punti. Il medesimo periodo di servizio non può essere valutato più di una volta.

2. Il servizio deve essere documentato mediante i dati contenuti nei sistemi informativi dell'amministrazione scolastica o altra documentazione avente valore legale.

Art. 6.

(Servizio in sedi di difficile reclutamento)

1. Per ogni triennio continuativo di servizio prestato presso una delle sedi di difficile reclutamento individuata ai sensi dell'articolo 8 è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,50 punti.

2. Il punteggio di cui al presente articolo è cumulabile con il punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 5.

3. Il periodo minimo di tre anni di servizio necessario per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo può essere prestato anche presso più istituzioni scolastiche individuate come sedi di difficile reclutamento.

Art. 7.

(Servizio prestato fuori dalla regione di residenza)

1. Per ogni triennio continuativo di servizio prestato in una regione diversa da

quella di residenza è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,50 punti.

2. Ai fini del presente articolo, per regione di residenza si intende quella risultante dai registri anagrafici alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. Il punteggio di cui al presente articolo è cumulabile con i punteggi attribuiti ai sensi degli articoli 5 e, ove il servizio sia stato prestato in una sede di difficile reclutamento, 6.

Art. 8.

(Sedi di difficile reclutamento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto istruzione e ricerca, sono individuate come sedi di difficile reclutamento le istituzioni scolastiche presso le quali, sulla base dei dati relativi almeno ai cinque anni scolastici precedenti, si registrano condizioni strutturali di difficoltà nella copertura dei posti. L'elenco è aggiornato, con le medesime modalità di cui al primo periodo, con cadenza almeno triennale.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 sono considerati, in particolare, i seguenti parametri:

a) il rapporto tra i posti disponibili e i posti coperti con personale a tempo indeterminato;

b) la percentuale di posti annualmente coperti mediante il conferimento di supplenze;

c) la durata media delle scoperture;

d) il tasso di ricambio del personale;

e) la difficoltà di reperimento dei docenti per specifiche classi di concorso;

f) l'isolamento geografico;

g) i tempi medi di percorrenza necessari per raggiungere la sede;

h) le caratteristiche socio-economiche e infrastrutturali del territorio.

Art. 9.

(Programmazione del reclutamento e riduzione del precariato)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito programma le procedure concorsuali sulla base del fabbisogno effettivo di personale e dei posti vacanti e disponibili. La programmazione tiene conto, in particolare, delle classi di concorso e delle tipologie di posto caratterizzate dal più elevato ricorso a contratti a tempo determinato.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta misure volte a garantire che i posti vacanti e disponibili siano coperti mediante l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

3. La frequenza di indizione delle procedure concorsuali e il numero dei posti messi a bando sono determinati dal Ministero dell'istruzione e del merito in modo da evitare che si formi un numero di candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso significativamente superiore al fabbisogno programmato, fatte salve particolari esigenze derivanti da situazioni territoriali o di classe di concorso.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti:

a) i criteri per la valutazione dei titoli culturali e professionali;

b) le modalità di calcolo del servizio, i criteri per determinarne la continuità e le relative modalità di documentazione;

c) i criteri per l'individuazione delle sedi di difficile reclutamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco;

d) le modalità di formazione delle graduatorie di cui all'articolo 2;

e) le modalità di gestione, nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale, delle rinunce e degli scorrimenti.

Art. 11.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente un rapporto sul ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nel sistema scolastico nazionale.

2. Il rapporto contiene, in particolare:

a) il numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato;

c) il numero dei posti vacanti e disponibili;

d) la durata media dei rapporti a tempo determinato;

e) il numero dei docenti con almeno tre anni di servizio;

f) il numero dei docenti che hanno beneficiato della valorizzazione del servizio in sedi di difficile reclutamento;

g) il numero dei docenti assunti sulla base di ciascuna delle due graduatorie di cui all'articolo 2.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della presente legge sulla riduzione del precariato.

Art. 12.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure concorsuali indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 10.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di requisiti di accesso, abilitazione, formazione iniziale, periodo di prova

e immissione in ruolo, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



19PDL0212870